

**DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2013**  
**89/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DEL GAS NATURALE, CON RIFERIMENTO ALLE RETI REGIONALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 febbraio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 2 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2012, 428/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 428/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 39/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 39/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10 (di seguito: DCO 45/10);

- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità (di seguito: prelievi diretti);
- l’ambito di applicazione delle disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas è attualmente limitato ai soli prelievi diretti che si possono verificare sulle reti gestite dall’impresa maggiore di trasporto, e non riguarda pertanto le c.d. reti regionali gestite da imprese di trasporto diverse (di seguito: imprese regionali di trasporto), la cui regolazione sarà adottata in esito alla complessiva riforma della regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento relativi a tali reti, prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 184/09, dal DCO 25/10 e dal DCO 45/10;
- con le deliberazioni 428/2012/R/gas e 39/2013/R/gas l’Autorità, in conseguenza alla risoluzione dei contratti di trasporto tra la società Snam Rete Gas S.p.A e, rispettivamente, le società EN Gas & Oil Trading S.p.A. e Demas Power SA ha adottato disposizioni urgenti e transitorie volte a garantire, nell’ambito del SdDT, come regolato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, anche il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi diretti presso punti di riconsegna delle reti gestite da imprese di trasporto regionale;
- con nota in data 20 febbraio 2013 (prot Autorità 7079), Snam Rete Gas ha comunicato all’Autorità di:
  - aver risolto il contratto di trasporto con la società Energy Trading International Suisse SA a far data dal 20 febbraio 2013, essendo stato verificato un comportamento da parte dell’utente elusivo della corretta programmazione presso i punti di consegna conferiti;
  - aver provveduto all’attivazione del fornitore transitorio presso i punti di riconsegna serviti dal medesimo utente;
- con nota in data 21 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 7210), la società SGI S.p.A. (di seguito: SGI), che gestisce porzioni di rete regionale, ha:
  - comunicato che, ai sensi del proprio codice di rete, la risoluzione del contratto di trasporto da parte di Snam Rete Gas nei confronti di Energy Trading International Suisse SA ha determinato il venir meno dei requisiti per l’accesso al servizio di trasporto sulla propria rete, presso la quale Energy Trading International Suisse SA dispone di capacità conferita presso alcuni punti di riconsegna;

- evidenziato l'opportunità di un intervento urgente dell'Autorità, in analogia a quello assunto con le deliberazioni 428/2012/R/gas e 39/2013/R/gas, finalizzato a consentire l'attivazione del SdDT anche in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna interessati della propria rete;
- Energy Trading International Suisse SA potrebbe essere utente del servizio di trasporto erogato anche da altre imprese regionali di trasporto; pertanto, sebbene queste ultime società a oggi non abbiano dato comunicazione all'Autorità in merito al rapporto con il predetto utente, potrebbe verificarsi, anche con riferimento alle rispettive reti di trasporto, una situazione analoga a quella segnalata da SGI.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente prevedere che le disposizioni transitorie, adottate con le deliberazioni 428/2012/R/gas e 39/2013/R/gas si applichino anche in relazione ai prelievi diretti presso punti di riconsegna delle reti gestite da SGI e da altre eventuali imprese di trasporto regionale interessate dalla risoluzione del contratto di trasporto tra la Snam Rete Gas e Energy Trading International Suisse SA

**DELIBERA**

1. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 della deliberazione 428/2012/R/gas si applichino anche in relazione ai punti di riconsegna delle reti di trasporto gestite dalla società SGI e da altre eventuali imprese di trasporto regionale, rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto tra la società Snam Rete Gas S.p.A e la società Energy Trading International Suisse SA;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Energie S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l, Netenergy Service S.r.l, Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*